



**CITTA' DI CARMAGNOLA
PROVINCIA DI TORINO**

Regolamento per le riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale

Approvato con Delibera C.C. n.111 del 25/10/2011

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa

Art. 3 - Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili

Art. 4 - Limiti di trasmissione e commercializzazione

TITOLO II: RIPRESE EFFETTUATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE

Art. 5 – Attività di comunicazione e diffusione da parte del Comune di Carmagnola

Art. 6 – Trattamento dei dati e rispetto della normativa privacy

Art. 7 – Riprese streaming e Archivio comunale

TITOLO III: RIPRESE EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

Art. 8 – Esercizio del diritto di cronaca

Art. 9 – Modalità di ripresa

Art. 10 – Interviste

TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 – Norma di rinvio

Art. 12 – Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 –Finalità

1. Il Comune di Carmagnola, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, in attuazione dello Statuto (vedi art. 4 lett. o) e p)) e della Deliberazione di Consiglio n. 75 dell'8 luglio 2011) attribuisce alla diffusione sulla home page del sito istituzionale o su rete televisiva delle registrazioni audio/video delle sedute del Consiglio Comunale la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.
2. Il presente Regolamento disciplina l'attività di videoripresa delle sedute consiliari ammessa nelle seguenti forme:
 - a) riprese effettuate direttamente dal Comune
 - b) riprese effettuate da soggetti esterni nell'esercizio del diritto di cronaca.
3. Non sono ammesse altre forme di ripresa

Art. 2 – Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa

1. Sul manifesto di avviso di convocazione, i cittadini vengono informati della possibile registrazione audio-video del Consiglio e della successiva pubblicazione della stessa.
2. Ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare esiste la possibilità di riprese audiovisive (e in ottemperanza a quanto stabilito dall'Autorità Garante per la privacy con parere dell'11 marzo 2002) l'Amministrazione affigge specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala.
3. Le telecamere dovranno essere orientate in modo da non inquadrare l'area della Sala Consiliare destinata al pubblico.

Art. 3 – Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili e giudiziari, il Presidente del Consiglio Comunale richiama i componenti del Consiglio ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.
2. In ogni caso, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del D.lgs. 196/2003 per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti, o oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni consiliari abbiano per oggetto

dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.

3. Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs 267/2000 il Presidente del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere la ripresa ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.
4. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di concordare in sede di Conferenza dei Capigruppo quali argomenti debbano essere esclusi dalla registrazione e dalla successiva diffusione della registrazione audio/video dandone informazione prima dello svolgimento dei lavori.

Art. 4 – Limiti di trasmissione e commercializzazione

1. La diffusione parziale delle riprese effettuate deve essere rispettosa del principio di completezza informativa e di trasparenza.
2. È vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.
3. I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento sia nelle riprese sia nella diffusione delle immagini verranno invitati dal Presidente del Consiglio Comunale, con comunicazione scritta e motivata, a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese.
4. Restano naturalmente ferme le conseguenze giuridiche che l'ordinamento appresta per le violazioni elencate ai commi precedenti.

TITOLO II: RIPRESE EFFETTUATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE

Art. 5 – Attività di comunicazione e diffusione da parte del Comune di Carmagnola

1. Il Comune di Carmagnola dispone la ripresa e la successiva diffusione sul sito istituzionale delle sedute del Consiglio Comunale, informando adeguatamente tutti i presenti della presenza delle telecamere e della successiva diffusione delle immagini.
2. Per garantire la diffusione di immagini ed informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto esclusivamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. Viene garantita l'osservanza di una particolare cautela per i dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità. Detto principio comporta, dunque, che tali dati potranno essere diffusi nei soli limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale. Resta inteso che, in ogni caso, non potranno essere diffusi dati idonei a rilevare lo stato di salute delle persone.
4. Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso delle trascrizioni delle sedute consiliari, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle videoregistrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo.

Art. 6 – Trattamento dei dati e rispetto della normativa privacy

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, provvederà, nel rispetto di quanto prescritto all'articolo precedente, ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, anche disponendo il taglio e l'esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate.
2. Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Carmagnola è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune. Il responsabile del trattamento è il Segretario Generale.
3. Il gestore privato cui è, eventualmente affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva manutenzione e aggiornamento del sito internet del Comune, è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese di cui ai commi precedenti.

Art. 7 – Riprese streaming e Archivio Comunale

1. Le trasmissioni streaming delle sedute consiliari potranno essere svolte in diretta e visibili dai cittadini tramite un collegamento dal sito istituzionale del Comune di Carmagnola.

2. Le registrazione audio/video delle sedute consiliari resteranno a disposizione con un collegamento dal sito istituzionale del Comune per un periodo di dodici mesi a far data da ciascuna seduta consiliare.

TITOLO III: RIPRESE EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

Art. 8 – Esercizio del diritto di cronaca

1. La diffusione delle immagini delle sedute consiliari da parte della televisione, a scopi giornalistici, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D.lgs. 196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.
2. Senza arrecare disturbo, non è precluso al giornalista esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 6 del Codice deontologico di cui al comma precedente.
3. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, è in ogni caso, riconosciuta agli interessati – il Consiglio Comunale, nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti – la facoltà di esercitare direttamente presso l'emittente televisiva, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

Art. 9 – Modalità di ripresa

1. I soggetti che desiderano effettuare le riprese dovranno presentare al Presidente del Consiglio richiesta scritta tre giorni lavorativi prima della data prevista per il Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio, a tutela del corretto e puntuale svolgimento della riunione, potrà motivatamente anche negare tale autorizzazione.
2. Le riprese eseguite ai sensi dell'articolo precedente dovranno essere effettuate dagli spazi riservati al pubblico.
3. Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori consiliari più emittenti, il Presidente del Consiglio Comunale si avvarrà dei poteri conferitigli dalle leggi e dai regolamenti per ordinare il migliore funzionamento dello svolgimento dei lavori e della disciplina della sala.
4. I soggetti autorizzati alle riprese:
 - Si impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata
 - Possono pubblicare la registrazione dividendola in più segmenti in modo tale che non siano pregiudicati l'integrità e la comprensibilità dei lavori consiliari e si impegnano a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla

mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse

- Si impegnano a coprire tutti i costi derivanti dalle riprese e dalla loro pubblicazione, ad esclusione della corrente elettrica presente nel luogo in cui avvengono i lavori del Consiglio Comunale, il cui utilizzo deve essere gratuito
- Si impegnano a consegnare, all' ufficio CED, e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione, le registrazioni così come pubblicate su supporto digitale o l'URL (Uniform Resource Locator) dal quale è possibile visionare le riprese.
- Si impegnano a rispettare le norme del presente regolamento.

Art. 10 – Interviste

1. Gli Amministratori, i Consiglieri comunali e, in ogni caso, tutti coloro che dovessero essere interpellati, potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato con il presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs. 196/2003

Art. 12 – Entrata in vigore

1. La presente disciplina avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.